SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1906-A)

RELAZIONE DELLA 11ª COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO, EMIGRAZIONE, PREVIDENZA SOCIALE)

(RELATORE ANGELONI)

Comunicata alla Presidenza il 25 luglio 1986

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 1986, n. 345, recante misure urgenti in materia di formazione professionale dei lavoratori italiani all'estero

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

e dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

col Ministro del Tesoro

e col Ministro degli Affari Esteri

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 LUGLIO 1986

TIPOGRAFIA DEL SENATO (2150)

(Emigrazione - Formazione professionale)

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 18 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, meglio conosciuta come legge quadro sulla formazione professionale, al primo comma, lettera *d*), precisa che fra le competenze che spettano allo Stato, quindi al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, rientrano anche l'istituzione ed il finanziamento delle iniziative di formazione professionale dei lavoratori italiani all'estero, alla cui vigilanza e gestione provvedono gli uffici del Ministero degli affari esteri.

L'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, attuativo della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, stabilisce, al secondo comma, che: « Resta ferma la competenza dell'amministrazione centrale relativa all'assistenza tecnica ed al finanziamento dei progetti speciali da eseguirsi da parte delle regioni per ipotesi di rilevante squilibrio locale tra domanda e offerta di lavoro ».

L'articolo 22 della citata legge 21 dicembre 1978, n. 845, afferma che al finanziamento degli interventi nel campo della formazione professionale di competenza dello Stato, fra i quali — come abbiamo visto — rientrano quelli a favore degli italiani all'estero, si provvede attingendo al Fondo per la mobilità della mano d'opera, istituito dall'articolo 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Poichè nel settore della formazione professionale a favore dei lavoratori italiani all'estero è venuta a determinarsi una grave situazione a causa dell'insufficiente disponibilità di risorse finanziarie, il Governo ha emanato il decreto-legge 12 luglio 1986, n. 345.

La relazione che accompagna e illustra il disegno di legge di conversione del decreto evidenzia il fatto che, mentre la dotazione del suddetto Fondo è rimasta ferma nella misura di lire 10 miliardi annui (si veda a tale proposito lo stanziamento del capitolo n. 8056 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale) gli oneri complessivi che gravano sullo stesso Fondo sono costantemente aumentati. In particolare, per quanto concerne gli oneri per la formazione professionale dei lavoratori italiani all'estero si è passati da circa 3 miliardi, nel 1979, a 6 miliardi e mezzo nel 1985. Ed al riguardo occorre precisare che, in relazione all'attività svolta nel 1985, sono rimasti da erogare oltre 3 miliardi di lire, che vengono a gravare sul bilancio del Fondo per la mobilità per il 1986.

In relazione a tale spesa si deve far presente che i Paesi in cui operano gli istituti di formazione professionale sono: Belgio, Francia, Germania Federale, Gran Bretagna, Olanda, Uruguay, Stati Uniti e Svizzera; gli enti che operano nel settore sono 22, con 27 rappresentanze complessive; il Ministero del lavoro istituisce e finanzia gli istituti e quello degli esteri li controlla; le erogazioni a tali istituti avvengono tramite le ambasciate e i consolati, sulla base dei progetti presentati dagli istituti all'inizio di ogni anno; i principali istituti sono: ENAIP, « Ferdinando Santi », ANAPIA, ECAP, FAIEG, CISAP e SPE; i frequentanti dei corsi erano, nel 1985, 12.000.

Se si tiene conto che per garantire lo svolgimento di tutte le attività connesse alla formazione professionale dei lavoratori italiani all'estero per l'anno 1986 l'onere presumibile si aggira sui 7 miliardi di lire e che, per l'avvio dell'attività relativa al 1986-87 si rende indispensabile una ulteriore disponibilità finanziaria di altri 3 miliardi, si può senz'altro condividere la proposta del Governo di integrare lo stanziamento del Fondo per la mobilità con 10 miliardi da destinare alla copertura degli oneri derivanti dagli interventi formativi all'estero.

Per la copertura finanziaria si fa ricorso all'utilizzo del finanziamento integrativo dei

progetti speciali di cui all'articolo 26 della già citata legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Il provvedimento è inoltre condivisibile soprattutto per le ragioni di carattere socio-politico che lo motivano e che, nella loro schematica essenzialità, possono essere così riassunte:

a) non tradire lo spirito informatore della legge-quadro sulla formazione professionale, così chiaramente esplicitato dall'articolo 1 della legge n. 845, che recita:

« La Repubblica promuove la formazione e l'elevazione professionale in attuazione degli articoli 3, 4, 35 e 38 della Costituzione, al fine di rendere effettivo il diritto al lavoro e alla sua libera scelta e di favorire la crescita della personalità dei lavoratori attraverso l'acquisizione di una cultura professionale.

La formazione professionale, strumento della politica attiva del lavoro, si svolge nel quadro degli obiettivi della programmazione economica e tende a favorire l'occupazione, la produzione e l'evoluzione dell'organizzazione del lavoro in armonia con il progresso scientifico e tecnologico »;

b) evitare, perciò, il blocco delle iniziative di formazione professionale destinate ai nostri connazionali lavoratori all'estero, atteso che l'interruzione o la riduzione dell'attività formativa sarebbe causa di ripercussioni negative per la nostra emigrazione;

c) fare in modo che sia garantito il concorso finanziario da parte delle autorità locali estere alle attività di formazione professionale a favore dei nostri connazionali, che sono subordinate, come è noto, all'impegno finanziario del Governo italiano.

Il decreto-legge n. 345, infine, non introduce alcuna modifica, sotto il profilo giuridico, alla normativa vigente ed in particolare non tocca minimamente l'aspetto delle specifiche competenze che lo Stato e le Regioni hanno in materia di formazione professionale.

La Commissione affari esteri, che ha espresso il proprio parere sul provvedimento, ha sottolineato l'esigenza che il finanziamento dei corsi di formazione per i lavoratori italiani all'estero sia rivolto esclusivamente ad istituti nazionali. Uguale avviso è emerso nel dibattito in Commissione lavoro; essa raccomanda inoltre al Governo di attuare i più puntuali controlli sull'erogazione e l'utilizzo dei fondi stessi.

Per questi motivi la Commissione raccomanda all'Assemblea la sollecita approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge all'esame.

ANGELONI, *relatore*

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore COLELLA)

23 luglio 1986

La Commissione, per quanto di propria competenza, esprime a maggioranza parere favorevole richiamando fortemente la 11ª Commissione sull'opportunità di attivare i meccanismi procedurali e normativi più idonei a che il fondo che funge da copertura finanziaria dell'onere del provvedimento venga utilizzato in relazione alle finalità precise per le quali è stato preordinato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 12 luglio 1986, n. 345, recante misure urgenti in materia di formazione professionale dei lavoratori italiani all'estero.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 12 luglio 1986, n. 345, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 161 del 14 luglio 1986.*

Misure urgenti in materia di formazione professionale dei lavoratori italiani all'estero

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di integrare lo stanziamento per il finanziamento dell'attività di formazione professionale per i lavoratori italiani all'estero;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 luglio 1986;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e degli affari esteri;

EMANA

Il seguente decreto:

Art. 1.

1. Lo stanziamento del Fondo per la mobilità della manodopera, di cui all'articolo 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, è incrementato, per l'anno 1986, di 10 miliardi di lire per il finanziamento delle attività di formazione professionale all'estero, previsto dall'articolo 18, primo comma, lettera *d*), della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Art. 2.

1. All'onere di 10 miliardi di lire, derivante dall'attuazione del presente decreto, si provvede a carico della gestione di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 luglio 1986.

COSSIGA

CRAXI — DE MICHELIS — ROMITA — GORIA — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI